



CITTÀ DI MONTAGNANA

PROVINCIA DI PADOVA

Copia

ORDINANZA N. 145 DEL 27/08/2024

Oggetto: DITTA "COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL": PROROGA ORDINANZA N. 95/2024 MODIFICA TEMPORALE ALLA VIABILITA' ORDINARIA - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E/O DI TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DAL 27/08/2024 AL 31/10/2024 ORE 7-18.30 IN VIA CAPRANO PER POSA NUOVA CONDOTTA IDRICA PER CONTO DI ACQUEVENETE SPA.

IL RESPONSABILE IV^ AREA "Polizia locale e Amministrativa"

VISTA la richiesta pervenuta il 27/08/2024 con prot. n. 19667, della ditta "COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL" Piazzetta Rocche Marchesane n.26 – Masi (PD) incaricata dei lavori per la posa nuova condotta idrica per conto di Acquevenete S.p.A. di proroga dell'Ordinanza n. 95/2024 con la quale è stato istituito temporaneamente il divieto di transito e/o in base alla fase lavorativa il transito alternato a senso unico regolato a mezzo semafori, fino al 31/10/2024 orario 07.00-18.30 in Via Caprano – Comune di Montagnana (PD);

RITENUTO necessario al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e permettere l'esecuzione dei lavori, di istituire il divieto di transito e/o in base alla fase lavorativa il transito alternato a senso unico regolato a mezzo semafori, a tutti i veicoli, lungo il tratto di strada sopra indicato ed in prossimità del cantiere;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del D. Lgs 285/92 e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 23 – prot. n. 31551 del 28.12.2023, relativo alla nomina del Responsabile dell'Area IV^ "Polizia Locale";

VISTO l'articolo 107 comma 5° del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000:

ORDINA

Dal 27/08/2024 al 31/10/2024 orario 07.00-18.30 è' istituito il Divieto di Transito e/o il Transito a Senso Unico Alternato regolato a mezzo semafori, a tutti i veicoli, compatibilmente allo stato di avanzamento degli stessi su:

- **VIA CAPRANO: Tutta**

DISPONE

- Che l'Ufficio Segreteria ne dia adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- Che ne sia inviata copia alla Stazione Carabinieri di Montagnana, al S.U.E.M. 118 e al Comando dei Vigili del Fuoco di Este;
- La presente Ordinanza sarà resa nota mediante l'apposizione e la costante manutenzione da parte della **ditta esecutrice dei lavori**, di idonea segnaletica stradale in prossimità del cantiere, con le indicazioni di deviazione e preavvisi, il tutto **NEL RISPETTO DEL D.M. DEL 10/07/2002 ED AGGIORNATO AL 01/06/2007 DAL CSR (CENTRO STUDIO RICERCHE) RELATIVO ALLE NORME E ALLE MODALITA' PER LA DELIMITAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEI CANTIERI.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

- I mezzi d'opera nonché il loro raggio d'azione, devono sempre essere recintati con barriere, parapetti o altre idonee protezioni, atte ad impedire la caduta di materiale;
- Durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell'Amministrazione Comunale concedente per eventuali danni causati a terzi;
- Alla fine dell'occupazione dovranno essere ripristinate le condizioni di viabilità precedentemente esistenti e la rimessa in pristino del piano stradale nonché l'eventuale segnaletica verticale cancellata o comunque resa poco visibile;
- Il presente provvedimento ha efficacia dal 27/08/2024 al 31/10/2024 orario 07.00-18.30 durante l'orario di esecuzione dei lavori con l'avvertenza che, dovrà essere ripristinata e garantita la regolarità e la sicurezza della circolazione nei giorni e negli orari il cui il cantiere non è attivo, con particolare attenzione nelle ore notturne o scarsa visibilità;
- A norma dell'art. 3, c.4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- In relazione all'art. 37 c.3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/92;
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del D. Lgs.285/92, è incaricato di fare rispettare la presente Ordinanza e se necessita, dispone la **rimozione** dei veicoli ex art. 159 Cds qualora creino intralcio all'esecuzione dei lavori.;
- I trasgressori saranno puniti a norma dell'art. 7 del Codice della Strada;

Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 107 D. Lgs n° 267/2000: Comm. FOZZATO
Dr. Alessandro

Montagnana, li 27/08/2024

ORDINANZA RESPONSABILE AREA 4

Firmato Digitalmente
Fozzato Alessandro